



## TRIBUNALE DI VERONA

Seconda Sezione Civile

R.G. 7/17

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2018;

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso da **Uncinelli Giorgio**, nato a San Bonifacio (VR) il 5.4.1959, C.F. NCNGRG59D05H783N;

### OSSERVA

- in data 31.1.2018 Uncinelli Giorgio con l'assistenza del gestore della crisi designato dall'O.C.C. dott. Marco Piva, ha presentato una proposta di piano del consumatore;
- premesso che non vi sono creditori privilegiati (non vi sono debiti verso l'Erario e i creditori sono costituiti dalla finanziaria banca Unicredit che gode di cessione del quinto dello stipendio, dalla banca Ifis la quale a seguito di procedura esecutiva si è vista assegnare il credito futuro pari al quinto dello stipendio e da una Fondazione per il pagamento di rette di degenza) il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione e, nella misura pari al 62,20% dei crediti chirografari, con le seguenti modalità:
  - Per la durata di 72 mesi, messa a disposizione della somma mensile di euro 900,00, detratta dal maggior stipendio del ricorrente pari ad euro 2.585,00 mensili di media (che, per il residuo importo dovrà essere destinato a far fronte alle esigenze familiari), da ripartire mensilmente tra i creditori a mezzo di pagamenti bancari automatici, sotto il controllo del gestore della crisi. Il tutto secondo lo schema di piano di riparto allegato sub. 1 alla memoria integrativa del 21.9.18;
- nella determinazione della quota di stipendio da mettere a disposizione dei creditori, al netto delle spese necessarie per il sostentamento del ricorrente e dei suoi familiari, l'Uncinelli ha correttamente considerato anche le quote di stipendio attualmente oggetto di cessione del quinto a favore di Unicredit (euro 370,00 mensili) e di assegnazione del quinto a favore di banca IFIS (euro 138,90 mensili) a seguito di provvedimento in data 7.6.18 del GE della procedura esecutiva n. 3537/17). Invero quelle del sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si ricava dal disposto dell'art. 6, comma 1 legge



3/12), sicché – in presenza di lacune di disciplina – appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. E, in proposito, la Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art 42 LF (a mente del quale *"sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento"*), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l'apertura della procedura (come quello stipendiale), ha più volte sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell'attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Principio che, per analogia, può ben trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenti in caso di procedura di sovraindebitamento, considerando che ai sensi dell'art. 12bis, c. 7 legge 3/12 l'omologa del piano comporta effetti equiparati all'atto di pignoramento (così come il fallimento comporta un effetto di pignoramento generale su tutti i beni del fallito, con vincolo alla soddisfazione dei suoi creditori). D'altra parte va considerato che la legge 3/12, proprio al fine di consentire al soggetto sovraindebitato di porre rimedio alla propria incapacità di pagare con regolarità le obbligazioni contratte e di esdebitarsi, contempla espressamente la possibilità di ristrutturazione di qualunque credito, ivi compresi quelli privilegiati per la parte eccedente il valore del bene su cui insiste la garanzia, escludendo la possibilità di falcidia solo rispetto ai crediti costituiti da tributi propri dell'Unione Europea, all'iva ed ai crediti per ritenute operate e non versate. Significativamente nessun divieto di falcidia viene previsto in relazione ai crediti per finanziamenti assistiti da garanzia mediante cessione del quinto dello stipendio, sicché – trattandosi di crediti chirografari – se gli stessi dovessero sempre e comunque essere soddisfatti per intero, si giungerebbe in tal modo ad introdurre per via interpretativa una deroga alla regola generale che impone l'eguale trattamento dei creditori di pari grado, deroga che non è contemplata dalla norma. E, in concreto, tenuto conto che quella verso società finanziarie garantite da cessione del quinto dello stipendio costituisce notoriamente una delle principali ragioni di indebitamento del consumatore (specie dopo che, con la legge 80/05 il ricorso a questa modalità di finanziamento è stato consentito anche ai dipendenti privati ed ai pensionati), la tesi secondo cui detti debiti non sarebbero suscettibili di falcidia e ristrutturazione, comporterebbe l'impossibilità di fatto per una amplissima platea di soggetti di accedere ai benefici delle procedure del sovraindebitamento, il che contrasta con tutta evidenza con lo scopo e con la *ratio* della legge 3/12. Quanto al credito pari al quinto dello stipendio assegnato a banca Ifis all'esito



della procedura esecutiva presso terzi di cui sopra, sempre in applicazione analogica dei principi che valgono in materia fallimentare, va richiamato l'indirizzo costante della Cassazione (Cass. 1227/16, Cass. 7508/11; Cass. 5994/11; Cass. 1544/06; Cass. 1611/00, ecc. ) secondo cui *"In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l. fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 c.p.c. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo".* Pertanto, applicando tali principi alla presente procedura, ne consegue che, dopo l'omologa del piano del consumatore (come detto comportante effetti equiparati all'atto di pignoramento), la procedura esecutiva presso terzi non potrà più proseguire sino all'integrale soddisfazione del credito di banca Ifis e, conseguentemente, il datore di lavoro dell'Uncinelli non potrà più trattenere e versare le quote di stipendio a detto creditore, quote che dovranno invece essere corrisposte al ricorrente, in tal modo integrando la provvista messa a disposizione dei creditori nell'ambito del piano, nei limiti sopra indicati;

- come verificato ed attestato dal gestore nella relazione ex art. 9, c. 3bis legge 3/12 l'indebitamento del ricorrente deriva dalla necessità di far fronte, oltre che alle spese connesse al divorzio dalla prima moglie e al mantenimento del nucleo familiare, anche a

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'A' followed by a long, sweeping flourish that extends upwards and to the right.



quelle, particolarmente ingenti, di natura medico/assistenziale sostenute per sé stesso, per i genitori, per il fratello non autosufficiente, per l'attuale moglie (affetta da gravi problemi di salute che, peraltro, le hanno impedito di reperire attività lavorativa) e per il figlio ultimogenito. Specialmente le spese mediche, proprio perché spesso impreviste, hanno comportato per il ricorrente gravosi esborsi aggiuntivi rispetto a quelli preventivabili nel momento in cui i vari finanziamenti erano stati assunti con la ragionevole aspettativa di farvi fronte con il proprio stipendio di lavoratore a tempo indeterminato e di importo non certo esiguo (circa euro 2.500,00 mensili). Deve quindi escludersi che l'Uncinelli abbia colposamente determinato il proprio attuale sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla proprie capacità patrimoniali assumendo obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di farvi fronte, sicché sussiste il requisito della c.d. meritevolezza, necessario per procedere all'omologa del piano;

- tutti gli attuali debiti sono stati contratti dal ricorrente per far fronte ad esigenze non connesse alla propria attività lavorativa, sicché va senz'altro riconosciuta all'Uncinelli la qualità di consumatore, che gli consente di accedere alla presente procedura di sovraindebitamento;

- la proposta di piano, inoltre, soddisfa tutti i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 L. 3/2012;

- la documentazione prodotta è completa, in particolare la ricorrente ha depositato l'elenco dei creditori, di tutti i propri beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare (stimate in € 1.669,00 mensili) e il certificato dello stato di famiglia;

- il gestore nella propria relazione ha attestato la fattibilità del piano, oltre che la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta;

- non sono stati accertati né sono emersi atti compiuti dal ricorrente in frode ai creditori;

- il gestore della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta e la data dell'udienza come previsto dall'art. 12-bis L. 3/2012 e non sono pervenute contestazioni o osservazioni da parte dei creditori o di altri interessati;

- vi sono pertanto le condizioni di legge per l'omologazione del piano, che dovrà essere attuato sotto il controllo e la sorveglianza del gestore della crisi, il quale con periodicità



trimestrale dovrà verificare la regolare esecuzione dei pagamenti, con le modalità, per gli importi e con le tempistiche previste nel piano;

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 12bis, c. 3 legge 3/12**

**omologa** il piano del consumatore proposto da Uncinelli Giorgio;

**dispone** che l'istante provveda ad eseguire le attività previste dal piano sotto la vigilanza del gestore della crisi, il quale ogni tre mesi dovrà acquisire una relazione sulle attività compiute e verificare lo stato dei pagamenti;

**dispone che**, a cura del gestore della crisi, copia del presente provvedimento sia pubblicata, per estratto, sul sito internet "ilcaso.it"

**Manda la Cancelleria per quanto di competenza.**

Verona, 21.12.2018

**Il Giudice**

**Dott. Luigi Pagliuca**

**FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

(Irene Armenio)

